



COMUNE DI PESCANTINA

(Provincia di Verona)



ORDINANZA N° 116

IL RESPONSABILE DELL'AREA VIGILANZA

RILEVATO che i parapetti in ferro attualmente presenti a protezione del transito dei veicoli e dei pedoni sul ponte del fiume Adige che collega la località Arcè del comune di Pescantina con il comune di Bussolengo non garantiscono la necessaria sicurezza veicolare e pedonale, in quanto risultano in più parti deteriorati e in precarie condizioni di manutenzione;

PRESO ATTO che attualmente non risultano ancora essere state intraprese iniziative in merito alla sistemazione e adeguamento del manufatto per cui la sicurezza e l'incolumità pubblica sono messe a repentaglio, in particolare per i pedoni e ciclisti, il cui transito, nella peggiore delle ipotesi potrebbe concretizzarsi con la caduta nel fiume;

RITENUTO che per garantire la necessaria sicurezza stradale necessita interdire il transito a pedoni e ciclisti sul ponte per poter pianificare un intervento di messa in sicurezza con la sostituzione dei parapetti divelti;

RITENUTO di dover provvedere immediatamente alla sistemazione del ponte, ma nello stesso tempo di prendere misure atte ad impedire il transito a pedoni e ciclisti, a salvaguardia della pubblica sicurezza e dell'incolumità delle persone;

SENTITO il parere dell'Ufficio Tecnico Comunale;

CONSIDERATO che a seguito dell'interdizione al passaggio sul ponte dei pedoni e ciclisti, questi potranno usufruire come viabilità alternativa il ponte di Pescantina capoluogo, che offre assoluta sicurezza di transito:

RAVVISATA pertanto la necessità di modificare la disciplina della circolazione, mediante l'istituzione del divieto di transito a pedoni e ciclisti sul ponte di collegamento tra via Belvedere in Località Arcè e il comune di Bussolengo;

VISTO il combinato disposto degli articoli 6 e 7 del Decreto Legislativo n° 285 del 30.04.1992 (Codice della Strada);

VISTI gli artt. 50 e 107 del D. Lgs. n° 267 del 18.08.2000 (T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali);

ORDINA

E' vietato il transito sul ponte di collegamento tra via Belvedere in Località Arce' e il comune di Bussolengo a pedoni e ciclisti, dalle ore 00:00 di 03.10.2013, e comunque

fino al termine della cessazione dello stato di pericolo per la pubblica sicurezza e l'incolumità delle persone:

DISPONE

CHE il Responsabile dell'Area Tecnica provveda alla collocazione della regolare e prescritta segnaletica in rispetto del Codice della Strada e del Regolamento di Esecuzione,

CHE la presente ordinanza sia inviata a: Corpo di Polizia Municipale di Pescantina e Bussolengo, Comando Stazione Carabinieri di Pescantina; U. S. L. n° 22 di Bussolengo; Funzionario Area Tecnica Comune di Pescantina e di Bussolengo;

CHE sia resa nota al pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on-line e sul sito internet;

CHE il Comando della Polizia Locale e gli organi di cui all'art. 12 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n° 285, (Codice della Strada), vigilino sull'esecuzione della presente Ordinanza;

AVVERTE

CHE a norma dell'art. 8 della Legge n° 241 del 07.08.1990, il responsabile del procedimento è Guella Fabio – Istruttore di Vigilanza del Corpo di Polizia Municipale;

CHE l'inosservanza della presente ordinanza comporterà l'applicazione delle sanzioni amministrative e penali previste dalla vigente normativa.

A norma dell'art. 3, comma 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio al Tribunale Amministrativo Regionale Veneto.

In alternativa, e per i soli motivi di legittimità è ammesso ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.

In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3 del D. Lgs. N. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può esser proposto ricorso, da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del Regolamento, approvato con D.P.R. n. 495 del 1992.

2 ottobre 2013



IL FUNZIONARIO
RESPONSABILE AREA VIGILANZA
(Comm. Sandrini Giacomo)